

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Erik LAVEVAZ

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

Aosta, lì _____

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 21 febbraio 2022

In Aosta, il giorno ventuno (21) del mese di febbraio dell'anno duemilaventidue con inizio alle ore nove e otto minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente Erik LAVEVAZ

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Roberto BARMASSE

Luciano CAVERI

Jean-Pierre GUICHARDAZ

Carlo MARZI

Davide SAPINET

Si fa menzione che le funzioni di Assessore all'ambiente, trasporti e mobilità sostenibile sono state assunte "ad interim" dal Presidente della Regione.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi,
Sig. Massimo BALESTRA _____

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **183** OGGETTO :

APPROVAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 5, COMMA 4, DEL DECRETO DIRETTORIALE DEL MISE IN DATA 23.11.2021, DELLA PROPOSTA PER IL FINANZIAMENTO DELLE INIZIATIVE A VANTAGGIO DEI CONSUMATORI E DEL RELATIVO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE E QUATTRO ASSOCIAZIONI ISCRITTE NELL'ELENCO REGIONALE DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DELLA L.R. 6/2004. PRENOTAZIONE DI SPESA.

LA GIUNTA REGIONALE

- a) richiamata la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), e in particolare l'articolo 148, comma 1, il quale ha previsto che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato siano destinate a iniziative a vantaggio dei consumatori;
- b) richiamato il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in data 10 agosto 2020, il quale ha individuato le iniziative a vantaggio dei consumatori di cui all'articolo 148, comma 1, della legge 388/2000, ed in particolare l'articolo 8, comma 1, il quale ha stabilito che per favorire l'assistenza, informazione e l'educazione sull'esercizio dei diritti e delle opportunità previste da disposizioni regionali, nazionali ed europee, in ambito regionale, mediante, in particolare, sportelli aperti ai consumatori, sia assegnata alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica la somma di € 10.000.000,00;
- c) richiamato, altresì, il decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito MISE) in data 23 novembre 2021, con il quale sono state approvate, in applicazione della l. 388/2000 e ai sensi dell'articolo 8 del D.M. 10 agosto 2020, le modalità, i termini e i criteri per il riconoscimento di un contributo alle spese sostenute dalle Regioni al fine di aumentare il livello di tutela dei consumatori ed utenti in ambito regionale attraverso la realizzazione di sportelli aperti ai consumatori per facilitare l'esercizio dei diritti dei consumatori e la conoscenza delle opportunità e degli strumenti di tutela previsti dal d.lgs. 206/2005 (Codice del consumo), e dalle altre disposizioni regionali, nazionali ed europee;
- d) tenuto conto che con il d.dir. 23 novembre 2021, sulla base della ripartizione delle somme destinate alle Regioni, è stata assegnata alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste la somma complessiva di € 86.948,09 per la realizzazione di sportelli aperti ai consumatori, nonché di ulteriori attività di informazione, assistenza ed educazione rivolte ai consumatori ed utenti regionali;
- e) precisato, inoltre, che il medesimo d.dir. 23 novembre 2021, in particolare, dispone:
 - 1) all'articolo 3, comma 4, che le risorse assegnate siano destinate per un ammontare non inferiore al 70% al finanziamento di sportelli per il consumatore in ambito regionale e che la restante quota, su cui gravano gli oneri della commissione di verifica di cui all'articolo 13 del decreto medesimo, possa essere destinata anche ad altre iniziative individuate dalla Regione, aventi ad oggetto sempre attività di assistenza, informazione ed educazione ai consumatori ai sensi dell'articolo 8 del D.M. 10 agosto 2020;
 - 2) all'articolo 6, comma 1.1, che, per essere ammessi a finanziamento, gli sportelli gestiti dalle associazioni dei consumatori debbano possedere determinati requisiti minimi, tra cui, in particolare, l'individuazione dell'esperto legale e del conciliatore disponibile presso lo sportello per il primo inquadramento della questione da parte del consumatore;
 - 3) all'articolo 4, che il finanziamento sia compatibile con ulteriori risorse finanziarie, provenienti da parte dello stesso soggetto beneficiario e/o di altri soggetti pubblici o attuatori, ivi compresi i finanziamenti europei, destinate alla copertura della quota parte delle spese non coperte dalle risorse riconosciute;
 - 4) all'articolo 9, comma 1, che le Regioni entro il termine del 13 dicembre 2021, successivamente prorogato con d.dir. 16 dicembre 2021 al 17 dicembre 2021, trasmettano, ai competenti uffici del MISE, la domanda di ammissione al finanziamento, unitamente alla richiesta di erogazione della prima quota a titolo di anticipazione relativamente alle attività di cui al precedente punto 1);

- 5) all'articolo 3, comma 5, che l'ammissione provvisoria al finanziamento da parte del MISE avvenga a seguito dell'accoglimento della domanda di finanziamento di cui al precedente punto 4);
 - 6) all'articolo 9, comma 3, che le Regioni, a seguito dell'accoglimento della domanda di finanziamento, presentino entro e non oltre il 30 gennaio 2022, successivamente prorogato con d.dir. 28 gennaio 2022 al 28 febbraio 2022, il programma di attività, predisposto secondo l'apposito Modello 2 "Proposta" che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, unitamente all'atto della Regione di approvazione della proposta medesima ed all'atto in cui si formalizza la consultazione dell'organo rappresentativo delle associazioni regionali, ove presente, o altre modalità di consultazione, dove non presente;
 - 7) all'articolo 5, comma 1, che la proposta di cui al punto 6) sia articolata secondo le direttrici di cui al precedente punto 1) ovvero che preveda necessariamente la strutturazione di un sistema di sportelli aperti ai consumatori a livello regionale, a cui vanno destinate almeno il 70% delle risorse riconosciute a ciascuna Regione e facoltativamente l'indicazione di attività aventi ad oggetto iniziative di assistenza, informazione ed educazione a vantaggio dei consumatori ed utenti a cui destinare la restante quota fino al massimo del 30% del totale, inclusi gli oneri della commissione di verifica di cui all'art. 13;
 - 8) all'articolo 5, comma 3, che a ciascun sportello possa essere destinata una quota di finanziamento non superiore ad € 30.000,00 per 18 mesi di attività da impiegarsi avendo riguardo al carico di lavoro, tempo di apertura, bacino di utenza ed altri elementi che dovranno essere specificati dalle Regione nella medesima proposta;
 - 9) all'articolo 5, comma 4, che la proposta, prima della presentazione, debba essere approvata con atto della Regione sentito l'organo rappresentativo delle associazioni a livello regionale ove presente o utilizzate altre modalità di consultazione dove non presente. Dell'avvenuta consultazione si dovrà dare atto, mediante l'indicazione di precisi riferimenti, nel provvedimento di approvazione della proposta da parte della Regione;
 - 10) all'articolo 7, comma 1, che le attività di ciascuna proposta, compresa la gestione degli sportelli, vengano realizzate dalle Regioni, preferibilmente e prevalentemente in collaborazione con le associazioni dei consumatori presenti sul territorio, riconosciute in base alla normativa delle singole Regioni;
 - 11) all'articolo 7, comma 2, che i rapporti di collaborazione con le singole associazioni dei consumatori quali soggetti attuatori/gestori siano regolati dalle Regioni attraverso apposite convenzioni, nelle quali siano stabilite le attività, la previsione delle spese, la calendarizzazione degli obiettivi, l'ammontare del finanziamento concesso, le modalità di collaborazione, la durata, con la specificazione del termine iniziale e finale, le modalità di monitoraggio nonché di rendicontazione delle spese;
- f) considerato che, nel corso della seduta del 2 dicembre 2021 del Comitato regionale dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 2 della legge regionale 7 giugno 2004, n. 6 (Disposizioni per la tutela dei consumatori e degli utenti), riunitosi per la definizione della destinazione delle predette risorse, è stato deciso all'unanimità di destinare la somma di € 85.600,00 esclusivamente per il finanziamento dell'attività degli sportelli gestiti dalle Associazioni iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo 4 della l.r. 6/2004 alla data del 31 dicembre 2021, e la restante parte, pari ad € 1.348,09, per il pagamento degli oneri relativi alla Commissione di verifica del Programma;
- g) preso atto che la Struttura strutture ricettive e commercio, competente in materia di tutela dei consumatori, ha trasmesso, con nota prot. n. 8542/T, in data 9 dicembre 2021, al MISE, sulla base delle determinazioni assunte dal Comitato regionale dei consumatori e degli utenti nella seduta del 2 dicembre 2021, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del d.dir.

- 23 novembre 2021, la domanda di ammissione provvisoria al finanziamento, rettificata con successiva nota prot. n. 8817/T, in data 22 dicembre 2021;
- h) preso atto che il MISE, con nota prot. n. 0015462, in data 20 gennaio 2022, ha comunicato che, con decreto del Direttore Generale in data 27 dicembre 2021, è stata disposta a favore della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del d.dir. in data 23 novembre 2021, per la realizzazione della proposta di cui all'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto, l'ammissione provvisoria a finanziamento per un importo complessivo pari ad € 86.948,09;
 - i) tenuto conto del fatto che, a seguito di approfondimenti effettuati, è emerso che l'Associazione dei consumatori "A.V.C.U Valle d'Aosta", regolarmente iscritta nell'Elenco regionale di cui all'articolo 4 della l.r. 6/2004 alla data del 31 dicembre 2021, non può essere ammessa al finanziamento in argomento in quanto, non essendo abilitata all'esercizio dell'attività di conciliazione, non possiede tutti i requisiti prescritti dall'articolo 6, comma 1.1, del d.dir. 23 novembre 2021;
 - j) preso atto del parere favorevole espresso, in conformità a quanto prescritto dall'articolo 5, comma 4, del d.dir. 23 novembre 2021, dal Comitato regionale dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 2 della l.r. 6/2004, riunitosi in data 15 febbraio 2022, in merito al contenuto della proposta in argomento;
 - k) ritenuto, pertanto, necessario procedere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del d.dir. 23 novembre 2021, all'approvazione della proposta per finanziamento delle iniziative a vantaggio dei consumatori, come da Allegato A) alla presente deliberazione e della stessa facente parte integrante e sostanziale;
 - l) considerata, inoltre, la necessità di approvare, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del d.dir. 23 novembre 2021, lo schema di convenzione, allegato alla presente deliberazione e della stessa facente parte integrante e sostanziale, tra la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e quattro delle cinque associazioni dei consumatori iscritte nell'Elenco regionale di cui all'articolo 4 della l.r. 6/2004, al fine di definire le attività, l'ammontare del finanziamento concesso, le modalità di collaborazione, la durata, le modalità di monitoraggio nonché di rendicontazione delle spese;
 - m) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1713, in data 30 dicembre 2021, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022/2024 e delle connesse disposizioni applicative,
 - r) visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura strutture ricettive e commercio dell'Assessorato beni culturali, turismo, sport e commercio, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
 - s) su proposta dell'Assessore regionale ai beni culturali, turismo, sport e commercio, Jean-Pierre Guichardaz;
 - t) ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto direttoriale del MISE in data 23 novembre 2021, la proposta per il finanziamento, nell'ambito delle iniziative a vantaggio dei consumatori, degli sportelli per il consumatore in ambito regionale, come da allegato A) alla presente deliberazione e della stessa facente parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, lo schema di convenzione di cui all'allegato B) alla presente deliberazione e della stessa facente parte integrante e sostanziale, tra la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e le Associazioni dei consumatori e degli utenti "Adiconsum Valle d'Aosta", "A.D.O.C Valle d'Aosta",

- “Codacons Valle d’Aosta” e “Federconsumatori Valle d’Aosta” per la realizzazione del programma di attività di cui al punto 1);
- 3) di dare atto che alla sottoscrizione delle convenzioni di cui al punto 2) provveda per conto della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste il dirigente della Struttura strutture ricettive e commercio dell’Assessorato beni culturali, turismo, sport e commercio;
 - 4) di dare atto che la spesa complessiva di € 86.948,09 necessaria alla realizzazione della proposta di cui al punto 1) è integralmente finanziata con risorse provenienti dallo Stato;
 - 5) di prenotare, per l’anno 2022, la spesa di € 57.000,00 sul capitolo U0022032 “Trasferimenti correnti alle Associazioni dei consumatori sui fondi stato assegnati dallo Stato nell’ambito dei progetti per iniziative a vantaggio dei consumatori”, del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022/2024, che presenta la necessaria disponibilità;
 - 6) di prenotare, per l’anno 2023, la spesa di € 29.948,09 sui capitoli di spesa di seguito indicati:
 - € 28.600,00 sul capitolo U0022032 “Trasferimenti correnti alle Associazioni dei consumatori sui fondi stato assegnati dallo Stato nell’ambito dei progetti per iniziative a vantaggio dei consumatori”;
 - € 1.348,09 sul capitolo U0021494 “Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la corresponsione dei compensi ai membri della Commissione di verifica dei programmi per la realizzazione di interventi mirati all’informazione, all’educazione e all’assistenza dei consumatori e degli utenti;del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022/2024, che presenta la necessaria disponibilità;
 - 7) di dare atto che le risorse da destinare alla copertura della spesa di cui sopra sono stanziare al capitolo E0014272 “Trasferimenti correnti per iniziative a vantaggio dei consumatori e degli utenti” per l’importo di euro 57.000,00 sull’esercizio 2022 e per l’importo di euro 29.948,09 sull’esercizio 2023 e che, con successivi provvedimenti del dirigente della Struttura competente, verrà adottato l’accertamento pluriennale dell’entrata e si procederà ad impegnare le relative spese;
 - 8) di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d’Aosta secondo le disposizioni dettate dalla legge regionale 23 luglio 2010, n. 25 (Nuove disposizioni per la redazione del Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e per la pubblicazione degli atti della Regione e degli enti locali).



AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione Generale per il mercato, la concorrenza,
la tutela del consumatore e la normativa tecnica

PEC: dgmccnt.div05@pec.mise.gov.it

OGGETTO: Legge n. 388/2000, articolo 148 - Iniziative delle Regioni a vantaggio dei consumatori – D.M. 10 agosto 2020 art. 8 (sportelli regionali del consumatore) -D.D. 23/11/2021 (Decreto)

Proposta della Regione autonoma Valle d'Aosta

La presente proposta è prodotta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Il sottoscritto: Enrico Di Martino

Telefono	Cellulare	E-MAIL	PEC
0165/527631	328 2186106	e.dimartino@regione.vda.it	turismo@pec.regione.vda.it

Dirigente in qualità di Responsabile regionale

Ufficio: Dipartimento turismo, sport e commercio – S.o. Strutture ricettive e commercio		
Regione: Valle d'Aosta	Codice fiscale: 80002270074	
Via e N° civico: Loc. Autoporto, n. 32	CAP: 11020	CITTÀ: Pollein (AO)
Telefono: 0165/527631	E-MAIL: e.dimartino@regione.vda.it	PEC: turismo@pec.regione.vda.it

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000), sotto la propria responsabilità

DICHIARA

1. che il finanziamento totale provvisoriamente concesso con D.D. 23 novembre 2021, (comunicazione MISE prot. n. 0015462 del 20 gennaio 2022 - ex art.10 co 4) pari ad € 86.948,09 è destinato nelle seguenti quote alla realizzazione rispettivamente delle attività ex art. 5, co.1 lett. a) e b), del Decreto:
 - a. Euro 85.600,00, pari al 98,45% del finanziamento totale, per il finanziamento di sportelli per il consumatore in ambito regionale (obbligatoria una quota di almeno il 70% del totale);
 - b. Euro 1.348,09, pari all'1,55% del finanziamento totale, per iniziative di assistenza, informazione ed educazione ai consumatori (una quota non superiore al 30% del totale, inclusi gli oneri di verifica).

2. Riparto finanziamento provvisoriamente concesso nella proposta

Finanziamento totale	Finanziamento sportelli ex art. 5, co.1 lett. a)	Finanziamento attività ex art. 5, co.1 lett. b)
€ 86.948,09	€ 85.600,00	-----
		di cui oneri di verifica della proposta che gravano sul finanziamento e che Regione si impegna a liquidare: € 1.348,09

3. Prospetto delle spese totali a valere sul solo finanziamento (con esclusione di eventuale cofinanziamento)

Descrizione della spesa	Spese preventivate
-------------------------	--------------------

a	<i>spese per macchinari, attrezzature, prodotti:</i> acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di macchinari ed attrezzature nuovi di fabbrica (sono esclusi in ogni caso i telefoni cellulari), da utilizzare presso le sedi di localizzazione delle attività;	€ 0,00
	Totale a	€ 0,00
b.	<i>spese per acquisizione di servizi relativi a:</i> <ul style="list-style-type: none"> – realizzazione di appositi programmi informatici per la realizzazione di nuovi siti internet, per l'adeguamento di quelli già esistenti, per la realizzazione di strumenti di CRM e simili per la gestione dei contatti con i consumatori e la registrazione delle pratiche; – iniziative di comunicazione nonché attività divulgative e di informazione relative alle attività oggetto della proposta comprese quelle necessarie per la promozione dell'orario e dei servizi resi dagli sportelli di cui all'art. 5, comma 1 lett. A) con esclusione delle spese per pubblicità e delle spese per attività conviviali di qualsiasi genere e natura; – consulenze professionali e/o prestazioni di lavoro autonomo, fornite, in base a lettera di incarico specifico del soggetto beneficiario/attuatore, aventi a contenuto unicamente l'approfondimento e lo sviluppo delle tematiche oggetto delle iniziative, prestate da imprese o società, anche in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, o da altri soggetti privati aventi personalità giuridica o da enti pubblici, ovvero da professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto, ovvero, per le professioni non regolamentate, da persone fisiche munite di specifico titolo, di norma di livello universitario, e/o dotati di adeguata e non occasionale esperienza, comprovata dai relativi <i>curriculum</i> che devono risultare agli atti; tali spese di consulenza sono ammissibili purché non riferite a professionisti ricoprenti cariche sociali presso il soggetto attuatore o non altrimenti collegati ad esso e purché non riferite a dipendenti del soggetto attuatore; inoltre, per l'ammissibilità della spesa dovrà essere allegata specifica relazione dell'attività oggetto dell'incarico effettivamente svolto; 	€ 3.120,00
	Totale b	€ 3.120,00
c.	<i>spese di retribuzione del personale:</i> dipendente delle associazioni dei consumatori, in qualità di soggetti attuatori/gestori, con contratto a tempo indeterminato e determinato, incluso apprendistato professionalizzante, per le prestazioni occasionali con regolare contratto nei limiti consentiti dalla normativa vigente purché detto personale sia utilizzato in via specifica per la realizzazione della proposta e venga resa ai fini dell'ammissibilità delle relative spese puntuale relazione sull'attività svolta;	€ 82.480,00
	Totale c	€ 82.480,00
d.	<i>rimborsi spese per i volontari ai sensi dell'art. 17 del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117</i> per i soggetti attuatori rientranti nella categoria di cui al c.d. Codice del terzo settore;	€ 0,00
	Totale d	€ 0,00
e.	<i>oneri relativi al compenso per i membri della Commissione</i> di verifica di cui all'articolo 13	€ 1.348,09
	Totale e	€ 1.348,09
f.	<i>spese generali:</i> si riferiscono a spese per le quali non è possibile determinare l'esatto importo destinato ad ogni singola attività, come, ad esempio, affitto di locali, illuminazione, riscaldamento, assicurazioni, uso di telefono, canoni per connessioni internet, servizi postali e di corriere, viaggi emissioni, buoni pasto del personale dipendente come definito alla lettera c) ad esclusione del personale della Regione, e dei membri della commissione di verifica compresi gli oneri a carico della Regione in qualità di soggetto che ha effettuato la nomina per la verifica, copertura assicurativa per i volontari e altre spese non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a), b), c), d) ed e). Tali spese sono riconosciute forfetariamente e senza obbligo di rendicontazione, per scaglioni riferiti all'intero progetto, in misura pari al 30% della quota di contributo inferiore a € 200.000,00, al 20% dell'eventuale quota di contributo da € 200.000,00 a € 300.000,00 ed al 15% dell'eventuale quota di contributo superiore a € 300.000,00.	
	Totale f	€ 0,00
	TOTALE a+b+c+d+e+f	€ 86.948,09

4. Prospetto delle spese che gravano sul finanziamento sportelli ex art. 5, co.1, lett. a)

	Descrizione della spesa	Spese preventivate
a	spese per macchinari, attrezzature, prodotti: acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di macchinari ed attrezzature nuovi di fabbrica (sono esclusi in ogni caso i telefoni cellulari), da utilizzare presso le sedi di localizzazione delle attività;	€ 0,00
	Totale a	€ 0,00
b.	spese per acquisizione di servizi relativi a: <ul style="list-style-type: none"> - realizzazione di appositi programmi informatici per la realizzazione di nuovi siti internet, per l'adeguamento di quelli già esistenti, per la realizzazione di strumenti di CRM e simili per la gestione dei contatti con i consumatori e la registrazione delle pratiche; - iniziative di comunicazione nonché attività divulgative e di informazione relative alle attività oggetto della proposta comprese quelle necessarie per la promozione dell'orario e dei servizi resi dagli sportelli di cui all'art. 5, comma 1 lett. A) con esclusione delle spese per pubblicità e delle spese per attività conviviali di qualsiasi genere e natura; - consulenze professionali e/o prestazioni di lavoro autonomo, fornite, in base a lettera di incarico specifico del soggetto beneficiario/attuatore, aventi a contenuto unicamente l'approfondimento e lo sviluppo delle tematiche oggetto delle iniziative, prestate da imprese o società, anche in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, o da altri soggetti privati aventi personalità giuridica o da enti pubblici, ovvero da professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto, ovvero, per le professioni non regolamentate, da persone fisiche munite di specifico titolo, di norma di livello universitario, e/o dotati di adeguata e non occasionale esperienza, comprovata dai relativi curriculum che devono risultare agli atti; tali spese di consulenza sono ammissibili purché non riferite a professionisti ricoprenti cariche sociali presso il soggetto attuatore o non altrimenti collegati ad esso e purché non riferite a dipendenti del soggetto attuatore; inoltre, per l'ammissibilità della spesa dovrà essere allegata specifica relazione dell'attività oggetto dell'incarico effettivamente svolto; 	€ 3.120,00
	Totale b	€ 3.120,00
c.	spese di retribuzione del personale: dipendente delle associazioni dei consumatori, in qualità di soggetti attuatori/gestori, con contratto a tempo indeterminato e determinato, incluso apprendistato professionalizzante, per le prestazioni occasionali con regolare contratto nei limiti consentiti dalla normativa vigente purché detto personale sia utilizzato in via specifica per la realizzazione della proposta e venga resa ai fini dell'ammissibilità delle relative spese puntuale relazione sull'attività svolta;	€ 82.480,00
	Totale c	€ 82.480,00
d.	rimborsi spese per i volontari ai sensi dell'art. 17 del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117 per i soggetti attuatori rientranti nella categoria di cui al c.d. Codice del terzo settore;	€ 0,00
	Totale d	€ 0,00
e	-----	
	Totale e	-----
f.	spese generali: si riferiscono a spese per le quali non è possibile determinare l'esatto importo destinato ad ogni singola attività, come, ad esempio, affitto di locali, illuminazione, riscaldamento, assicurazioni, uso di telefono, canoni per connessioni internet, servizi postali e di corriere, viaggi emissioni, buoni pasto del personale dipendente come definito alla lettera c) ad esclusione del personale della Regione, e dei membri della commissione di verifica compresi gli oneri a carico della Regione in qualità di soggetto che ha effettuato la nomina per la verifica, copertura assicurativa per i volontari e altre spese non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a), b), c), d) ed e). Tali spese sono riconosciute forfetariamente e senza obbligo di rendicontazione, per scaglioni riferiti all'intero progetto, in misura pari al 30% della quota di contributo inferiore a € 200.000,00, al 20% dell'eventuale quota di contributo da € 200.000,00 a € 300.000,00 ed al 15% dell'eventuale quota di contributo superiore a € 300.000,00.	€ 0,00
	Totale f	€ 0,00

TOTALE a+b+c+d+f	€ 85.600,00
-------------------------	--------------------

5. Prospetto delle spese che gravano su finanziamento attività ex art. 5, co.1 lett. b)

	Descrizione della spesa	Spese preventivate
a	<i>spese per macchinari, attrezzature, prodotti:</i> acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di macchinari ed attrezzature nuovi di fabbrica (sono esclusi in ogni caso i telefoni cellulari), da utilizzare presso le sedi di localizzazione delle attività;	€ 0,00
	Totale a	€ 0,00
b.	<i>spese per acquisizione di servizi</i> relativi a: <ul style="list-style-type: none"> – realizzazione di appositi programmi informatici per la realizzazione di nuovi siti internet, per l'adeguamento di quelli già esistenti, per la realizzazione di strumenti di CRM e simili per la gestione dei contatti con i consumatori e la registrazione delle pratiche; – iniziative di comunicazione nonché attività divulgative e di informazione relative alle attività oggetto della proposta comprese quelle necessarie per la promozione dell'orario e dei servizi resi dagli sportelli di cui all'art. 5, comma 1 lett. A) con esclusione delle spese per pubblicità e delle spese per attività conviviali di qualsiasi genere e natura; – consulenze professionali e/o prestazioni di lavoro autonomo, fornite, in base a lettera di incarico specifico del soggetto beneficiario/attuatore, aventi a contenuto unicamente l'approfondimento e lo sviluppo delle tematiche oggetto delle iniziative, prestate da imprese o società, anche in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, o da altri soggetti privati aventi personalità giuridica o da enti pubblici, ovvero da professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto, ovvero, per le professioni non regolamentate, da persone fisiche munite di specifico titolo, di norma di livello universitario, e/o dotati di adeguata e non occasionale esperienza, comprovata dai relativi <i>curriculum</i> che devono risultare agli atti; tali spese di consulenza sono ammissibili purché non riferite a professionisti ricoprenti cariche sociali presso il soggetto attuatore o non altrimenti collegati ad esso e purché non riferite a dipendenti del soggetto attuatore; inoltre, per l'ammissibilità della spesa dovrà essere allegata specifica relazione dell'attività oggetto dell'incarico effettivamente svolto; 	€ 0,00
	Totale b	€ 0,00
c.	<i>spese di retribuzione del personale:</i> dipendente delle associazioni dei consumatori, in qualità di soggetti attuatori/gestori, con contratto a tempo indeterminato e determinato, incluso apprendistato professionalizzante, per le prestazioni occasionali con regolare contratto nei limiti consentiti dalla normativa vigente purché detto personale sia utilizzato in via specifica per la realizzazione della proposta e venga resa ai fini dell'ammissibilità delle relative spese puntuale relazione sull'attività svolta;	€ 0,00
	Totale c	€ 0,00
d.	<i>rimborsi spese per i volontari ai sensi dell'art. 17 del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117</i> per i soggetti attuatori rientranti nella categoria di cui al c.d. Codice del terzo settore;	€ 0,00
	Totale d	€ 0,00
e.	<i>oneri relativi al compenso per i membri della Commissione</i> di verifica di cui all'articolo 13	€ 1.348,09
	Totale e	€ 1.348,09

f.	<i>spese generali</i> : si riferiscono a spese per le quali non è possibile determinare l'esatto importo destinato ad ogni singola attività, come, ad esempio, affitto di locali, illuminazione, riscaldamento, assicurazioni, uso di telefono, canoni per connessioni internet, servizi postali e di corriere, viaggi emissioni, buoni pasto del personale dipendente come definito alla lettera c) ad esclusione del personale della Regione, e dei membri della commissione di verifica compresi gli oneri a carico della Regione in qualità di soggetto che ha effettuato la nomina per la verifica, copertura assicurativa per i volontari e altre spese non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a), b), c), d) ed e). Tali spese sono riconosciute forfetariamente e senza obbligo di rendicontazione, per scaglioni riferiti all'intero progetto, in misura pari al 30% della quota di contributo inferiore a € 200.000,00, al 20% dell'eventuale quota di contributo da € 200.000,00 a € 300.000,00 ed al 15% dell'eventuale quota di contributo superiore a € 300.000,00.	€ 0,00
	Totale f	€ 0,00
	TOTALE a+b+c+d+e+f	€ 1.348,09

6.

Eventuale co-finanziamento

Soggetto co-finanziatore	Importo
Regione autonoma Valle d'Aosta	Il 50% massimo delle spese sostenute dalle Associazioni dei consumatori valdostane non coperte dal contributo finanziato a valere sul D.D. 23 novembre 2021 potrà essere finanziato ai sensi dell'art. 5 della l.r. 6/2004 e della DGR 247/200, come modificata con DGR 601/2011
Totale	Non preventivamente determinabile

7. che sono state effettuate le seguenti forme di consultazione con le associazioni dei consumatori regionali:

con l'organo rappresentativo delle associazioni dei consumatori (secondo la legge regionale 6/2004) le cui risultanze sono riprodotte nell'atto che si allega e di cui si indicano gli estremi: consultazione del Comitato regionale dei consumatori e degli utenti di cui all'art. 2 della l.r. 6/2004 nella seduta del 2 dicembre 2021;

sono state adottate forme alternative di consultazione(specificare in caso di assenza di legge regionale che disciplina il riconoscimento delle associazioni) le cui risultanze sono riprodotte nell'atto che si allega e di cui si indicano gli estremi e:

8. che la proposta che segue è stata approvata dalla Regione sentito l'organo rappresentativo delle associazioni a livello regionale di cui sopra, le cui risultanze sono riprodotte nell'atto che si allega e di cui si indicano gli estremi: parere favorevole, espresso in data 15 febbraio 2022 dal Comitato regionale convocato in conformità a quanto prescritto dall'art. 5, comma 4, del D.D. 23 novembre 2021;

9. che la durata delle attività è pari a 19 mesi a decorrere dalla data della comunicazione di ammissione provvisoria, avvenuta con nota Mise prot. n. 0015462 del 20 gennaio 2022

10. Descrivere le modalità di rendicontazione, con eventuali specifici riferimenti normativi regionali

La rendicontazione sarà condotta nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto direttoriale del 23 novembre 2021 e nel rispetto della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione), e dei relativi provvedimenti regolamentari e amministrativi applicativi

11. Descrivere le modalità e le tipologie di verifica che la Regione effettua per assicurare la regolare realizzazione della proposta

La Regione, attraverso appositi sopralluoghi, effettuerà, nel corso del mese maggio 2022, settembre 2022, gennaio 2023, e a conclusione dell'intervento, giugno 2023, appositi monitoraggi periodici con la compilazione di apposite schede riepilogative dell'attività svolta dall'Associazione

1. INIZIATIVA SPORTELLI APERTI AI CONSUMATORI IN AMBITO REGIONALE (art. 5, comma 1, lett. a), del Decreto)

11.1 Totale sportelli n. 4 di cui n. 0 aggiuntivi rispetto al numero n. 0 delle Province in cui è articolata la Regione.

11.2 Numero, distribuzione sportelli e soggetti attuatori/gestori

N. sportello	Localizzazione/Provincia	Soggetto/i attuatore/i, gestore/i	Finanziamento (€) destinato allo sportello	Eventuali ulteriori risorse destinate allo sportello
1	Aosta – Via Chavanne, n. 18	A.D.O.C. Valle d'Aosta	21.400,00	Il 50% massimo delle spese sostenute dalle Associazioni dei consumatori valdostane non coperte dal contributo finanziato a valere sul D.D. 23 novembre 2021 potrà essere finanziato ai sensi dell'art. 5 della l.r.
2	Saint-Christophe (AO) – Loc. Croix noire, n. 73	Adiconsum Valle d'Aosta	21.400,00	
3	Aosta – Via Abbé Gorret, n. 29	Codacons Valle d'Aosta	21.400,00	
4	Aosta- Via L. Binel, n. 24	Federconsumatori Valle d'Aosta	21.400,00	

				6/2004 e della DGR 247/200, come modificata con DGR 601/2011
--	--	--	--	--

12.3 Modalità di individuazione dei soggetti attuatori/gestori

I soggetti attuatori/gestori sono le Associazioni iscritte, alla data del 31 dicembre 2021, nell'Elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'art. 4 della legge regionale 7 giugno 2004, n. 6 (Disposizioni per la tutela dei consumatori e degli utenti), in possesso, alla medesima data, dei requisiti minimi prescritti all'art. 6, comma 1.1, del d.dir. 23 novembre 2021. I rapporti con le Associazioni dei consumatori sono regolati da apposite convenzioni il cui modello, disciplinante modalità, criteri, condizioni, tempistiche per l'erogazione del contributo e modalità di rendicontazione è allegato alla deliberazione della Giunta regionale n....., in data....., che approva la proposta di finanziamento.

12.4 Regolazione rapporti con soggetti attuatori/gestori

Numero sportello	Soggetto attuatore/gestore	Per soggetti attuatori/gestori diversi dalla Regione estremi della convenzione di regolazione rapporti
1	A.D.O.C. Valle d'Aosta	Allegato B) alla DGR n.....in data 21/02/2022
2	Adiconsum Valle d'Aosta	Allegato B) alla DGR n.....in data 21/02/2022
3	Codacons Valle d'Aosta	Allegato B) alla DGR n.....in data 21/02/2022
4	Federconsumatori Valle d'Aosta	Allegato B) alla DGR n.....in data 21/02/2022

12.5 Tempi di apertura degli sportelli

Numero sportello	N. giorni apertura per ciascun sportello (non inferiori a 2 giorni/settimana) - media tra tutti gli sportelli 3 giorni sett.	n. ore di apertura per ciascun sportello (non inferiori a 4 giorni/apertura). - Media tra tutti gli sportelli 6 ore per giorno a sett	Altri elementi (specificare)
1 A.D.O.C. V.d.A.	lunedì martedì mercoledì giovedì	8.30-12.30 8.30-12.30 su appuntamento 14-17 su appuntamento 8.30-12.30 / 14.00-17.00	
3 Adiconsum V.d.A	lunedì martedì mercoledì	14.00-18.00 14.00-18.00 09.00-13.00	

	giovedì venerdì	14.00-18.00 09.00-13.00	
4 Codacons V.d.A	lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì	9.00-12.30/15.00-18.00 9.00-12.30/15.00-18.00 9.00-12.30/15.00-18.00 9.00-12.30/15.00-18.00 su appuntamento	
5 Federconsumatori V.d.A	dal lunedì al venerdì	8.30-12.00/ 14.30-18.00	

12.6 Durata di apertura sportelli di 18 mesi

Numero sportello	Data di apertura sportello finanziato ex decreto	Data di chiusura sportello finanziato ex decreto
1 A.D.O.C. Valle d'Aosta	01/01/2022	30/06/2023
2 Adiconsum Valle d'Aosta	01/01/2022	30/06/2023
3 "Codacons Valle d'Aosta"	01/01/2022	30/06/2023
4 "Federconsumatori Valle d'Aosta"	01/01/2022	30/06/2023

12.7 Caratteristiche minime degli sportelli

- ✓ essere aperti al pubblico e liberamente accessibili dai cittadini, anche con difficoltà motorie;
- ✓ accesso ad Internet e ad una casella di posta elettronica intestata al soggetto gestore dello sportello;
- ✓ numero telefonico e segreteria telefonica;
- ✓ identificazione di un responsabile di sportello ed individuazione dell'esperto legale e del conciliatore disponibile presso lo sportello per il primo inquadramento della questione da parte del consumatore;
- ✓ gratuità delle prestazioni relative alle informazioni di primo contatto, comprese quelle rese, in sede di primo studio della controversia, dall'esperto legale e dal conciliatore dello sportello. L'assistenza legale nell'ambito di procedimenti giudiziari ed extragiudiziali così come l'attività del conciliatore nell'ambito di procedure di conciliazione non potranno essere finanziate ai sensi del presente decreto;
- ✓ informazione al consumatore che l'attività resa dallo sportello è finanziata o cofinanziata con fondi ex art. 148 della l. 388/200;
- ✓ esclusività della sede dedicata allo sportello, con divieto di uso promiscuo con altre attività, siano esse professionali o di altre associazioni diverse dei consumatori, limitatamente all'orario di apertura dello sportello per le sedi messe a disposizione da enti pubblici; la distinzione deve essere percepibile dal consumatore;
- ✓ esposizione, all'esterno della sede, di una targa che identifichi lo sportello del consumatore e che risulti idonea a far percepire al consumatore l'esistenza dello sportello;
- ✓ registrazione del numero delle pratiche evase con i principali elementi identificativi;
- ✓ messa a disposizione del consumatore per la compilazione la modulistica diretta a rilevare il livello quantitativo e qualitativo di soddisfazione del servizio ricevuto allo sportello;
- ✓ adeguata informazione sul sito della Regione e sui siti istituzionali dei soggetti gestori dell'ubicazione degli sportelli e del servizio reso e finanziato ai sensi del presente decreto.

12.8 Indicatori di risultato

Documentazione da rendere disponibile	Generalità dello sportello	Archivio delle richieste informazioni/e-mail	Archivio delle pratiche	Archivio delle conciliazioni	
Numero sportello	Localizzazione sportello	Numero di richieste di informazioni telefoniche/e-mail	Numero di pratiche	Numero di conciliazioni	Altro (specificare)
1	Aosta – Via Chavanne, n. 18	540	200	30	
2	Saint-Christophe (AO) – Loc. Croix Noire, n. 73	540	200	30	
3	Aosta – Via Abbé Gorret, n. 29	540	200	30	
4	Aosta- Via L. Binel, n. 24	540	200	30	

12.9 Strumenti di collegamento e monitoraggio tra sportelli

Non è prevista la realizzazione di strumenti di collegamento e monitoraggio tra sportelli

12.10 Partecipazione a coordinamenti sovraregionali che mirino alla messa in comune di buone pratiche

Qualora vi sia l'opportunità, verrà assicurata partecipazione ad eventuali coordinamenti sovraregionali per la messa in comune di buone pratiche per la gestione di sportelli regionali aperti ai consumatori

12.11 Descrivere le modalità di divulgazione delle iniziative e dei risultati (es. siti internet, eventi ecc.)

Le iniziative e i risultati saranno resi pubblici attraverso comunicati stampa dedicati e/o forme di divulgazione sul sito web della Regione, sui siti delle Associazioni dei consumatori e sul realizzando "Portale del consumatore valdostano"

12.12 Cronoprogramma delle attività:

- Febbraio 2022: redazione testo Proposta Regione autonoma Valle d'Aosta
- Febbraio 2022: acquisizione parere Comitato regionale consumatori e utenti ex art. 2 l.r.

6/2004 e approvazione Proposta Regione autonoma Valle d'Aosta con DGR

- Febbraio/Marzo 2022: redazione testo convenzione, sua approvazione con DGR e stipula con 4 delle 5 Associazioni iscritte nell'Elenco regionale alla data del 31 dicembre 2021
- 1° Gennaio 2022 – 30 giugno 2023: attività di sportello finanziata
- Entro 30 ottobre 2022: nomina Commissione di verifica
- Entro 21 agosto 2023: emissione mandati di pagamento
- Entro 5 ottobre 2023: rendicontazione dell'attività al MISE

13. INIZIATIVA ASSISTENZA, INFO-FORMAZIONE ED EDUCAZIONE A VANTAGGIO DEI CONSUMATORI ED UTENTI (art. 5, comma 1, lett. b, del Decreto)

Iniziativa non realizzata dalla Regione autonoma Valle d'Aosta

Luogo e data	Aosta il 21 febbraio 2022
---------------------	----------------------------------

Allegati:

- 1) **Atto della Regione approvazione proposta**
- 2) **Atto esiti consultazioni associazioni regionali sulla proposta (Comitato regionale ex l.r. 6/2004)**
- 3) **Convenzioni della Regione con i soggetti attuatori/gestori**

Firmato digitalmente dal Responsabile regionale

(ai sensi del d.lgs 82/2005 e successive modifiche)

SCHEMA DI CONVENZIONE, TRA LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA E L'ASSOCIAZIONE DEI CONSUMATORI E UTENTI _____, PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "SPORTELLI APERTI AI CONSUMATORI" DI CUI ALL'ART. 5, COMMA 1, LETTERA A) DEL DECRETO DIRETTORIALE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO IN DATA 23 NOVEMBRE 2021.

TRA

la Regione autonoma Valle d'Aosta (C.F. 80002270074), che per brevità sarà di seguito denominata "Regione", rappresentata, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), dal Dirigente della Struttura organizzativa "Strutture ricettive e commercio", dott. Enrico Di Martino, nato ad Aosta il 23 luglio 1966, domiciliato, ai fini del presente atto, in Loc. Autoporto, n. 32, Pollein (AO),

E

l'Associazione dei Consumatori e degli utenti -
che per brevità sarà di seguito denominata "Associazione", con sede in _____
in persona di _____,
nato a _____ il _____, domiciliato, ai fini del presente atto, in _____,

PREMESSO CHE

- a) l'art. 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), ha previsto che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori;
- b) il Ministro dello Sviluppo economico, con decreto in data 10 agosto 2020, ha individuato le iniziative a vantaggio dei consumatori di cui all'art. 148, comma 1, della l. 388/2000, ed in particolare, ha stabilito, all'art. 8, comma 1, che per favorire l'assistenza, l'informazione e l'educazione sull'esercizio dei diritti e delle opportunità previste da disposizioni regionali, nazionali, ed europee, in ambito regionale, mediante, in particolare, sportelli aperti ai consumatori, sia assegnata alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica la somma di € 10.000.000,00;
- c) il Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito denominato MISE), con decreto direttoriale in data 23 novembre 2021, ha approvato, in applicazione della l. 388/2000 e ai sensi dell'art. 8 del D.M. 10 agosto 2020, le modalità, i termini e i criteri per il riconoscimento di un contributo alle spese sostenute dalle Regioni al fine di aumentare il livello di tutela dei consumatori ed utenti in ambito regionale attraverso la realizzazione di sportelli aperti ai consumatori per facilitare l'esercizio dei diritti dei consumatori e la conoscenza delle opportunità e degli strumenti di tutela previsti dal d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), e dalle altre disposizioni regionali, nazionali ed europee;

- d) con lo stesso d.dir. 23 novembre 2021, sulla base della ripartizione delle somme destinate alle Regioni, il MISE ha assegnato alla Regione autonoma Valle d'Aosta la somma complessiva di € 86.948,09 per la realizzazione di sportelli aperti ai consumatori, nonché di ulteriori attività di informazione, assistenza ed educazione rivolte ai consumatori ed utenti regionali;
- e) il d.dir. 23 novembre 2021, in particolare, dispone:
- 1) all'articolo 3, comma 4, che le risorse assegnate siano destinate per un ammontare non inferiore al 70% al finanziamento di sportelli per il consumatore in ambito regionale e che la restante quota, su cui gravano gli oneri della Commissione di verifica di cui all'art. 13 del decreto medesimo, possa essere destinata anche ad altre iniziative individuate dalla Regione, aventi ad oggetto sempre attività di assistenza, informazione ed educazione ai consumatori ai sensi dell'art. 8 del D.M. 10 agosto 2020;
 - 2) all'art. 6, comma 1.1, che per essere ammessi a finanziamento gli sportelli per il consumatore debbano possedere determinati requisiti minimi, tra cui, in particolare, l'individuazione dell'esperto legale e del conciliatore disponibile presso lo sportello per il primo inquadramento della questione da parte del consumatore;
 - 3) all'articolo 4, che il finanziamento sia compatibile con ulteriori risorse finanziarie, provenienti da parte dello stesso soggetto beneficiario e/o di altri soggetti pubblici o attuatori, ivi compresi i finanziamenti europei, destinate alla copertura della quota parte delle spese non coperte dalle risorse riconosciute;
 - 4) all'art. 9, comma 1, che le Regioni entro il termine del 13 dicembre 2021, successivamente prorogato con d.dir. 16 dicembre 2021 al 17 dicembre 2021, trasmettano, ai competenti uffici del MISE, la domanda di ammissione al finanziamento, unitamente alla richiesta di erogazione della prima quota a titolo di anticipazione relativamente alle attività di cui al precedente punto 1);
 - 5) all'art. 3, comma 5, che l'ammissione provvisoria al finanziamento da parte del MISE avvenga a seguito dell'accoglimento della domanda di finanziamento di cui al precedente punto 4);
 - 6) all'art. 9, comma 3, che le Regioni, a seguito dell'accoglimento della domanda di finanziamento, presentino entro e non oltre il 30 gennaio 2022, successivamente prorogato con d.dir. 28 gennaio 2022 al 28 febbraio 2022, la proposta di attività, unitamente all'atto della Regione di approvazione della proposta medesima ed all'atto in cui si formalizza la consultazione dell'organo rappresentativo delle associazioni regionali, ove presente, o altre modalità di consultazione, dove non presente;
 - 7) all'art. 5, comma 1, che la proposta di cui al punto 6) sia articolata secondo le direttrici di cui al precedente punto 1) ovvero che preveda necessariamente la strutturazione di un sistema di sportelli aperti ai consumatori a livello regionale, a cui vanno destinate almeno il 70% delle risorse riconosciute a ciascuna Regione e facoltativamente l'indicazione di attività aventi ad oggetto iniziative di assistenza, informazione ed educazione a vantaggio dei consumatori ed utenti a cui destinare la restante quota fino al massimo del 30% del totale, inclusi gli oneri della commissione di verifica di cui all'art. 13;
 - 8) all'art. 5, comma 2, che a ciascun sportello possa essere destinata una quota di finanziamento non superiore ad € 30.000,00 per 18 mesi di attività da impiegarsi avendo riguardo al carico di lavoro, tempo di apertura, bacino di utenza ed altri elementi che dovranno essere specificati dalle Regione nella medesima proposta;
 - 9) all'articolo 5, comma 4, che la proposta, prima della presentazione, debba essere approvata con atto della Regione sentito l'organo rappresentativo delle associazioni a livello regionale ove presente o utilizzate altre modalità di consultazione dove non presente. Dell'avvenuta consultazione si dovrà dare atto, mediante l'indicazione di

- precisi riferimenti, nel provvedimento di approvazione della proposta da parte della Regione;
- 10) all'articolo 7, comma 1, che le attività di ciascuna proposta, compresa la gestione degli sportelli, vengano realizzate dalle Regioni, preferibilmente e prevalentemente in collaborazione con le associazioni dei consumatori presenti sul territorio, riconosciute in base alla normativa delle singole Regioni;
 - 11) all'art. 7, comma 2, che i rapporti di collaborazione con le singole associazioni dei consumatori quali soggetti attuatori/gestori siano regolati dalle Regioni attraverso apposite convenzioni, nelle quali siano stabilite le attività, la previsione delle spese, la calendarizzazione degli obiettivi, l'ammontare del finanziamento concesso, le modalità di collaborazione, la durata, con la specificazione del termine iniziale e finale, le modalità di monitoraggio nonché di rendicontazione delle spese;
 - 12) considerato che, nel corso della seduta del 2 dicembre 2021 del Comitato regionale dei consumatori e degli utenti di cui all'art. 2 della legge regionale 7 giugno 2004, n. 6 (Disposizioni per la tutela dei consumatori e degli utenti), riunitosi per la definizione della destinazione delle predette risorse, è stato deciso all'unanimità di destinare la somma di € 85.600,00 esclusivamente per il finanziamento dell'attività degli sportelli gestiti dalle Associazioni iscritte nell'Elenco regionale di cui all'art. 4 della l.r. 6/2004 alla data del 31 dicembre 2021, e la restante parte, pari ad € 1.348,09, per il pagamento degli oneri relativi alla Commissione di verifica del Programma;
 - 13) preso atto che la Struttura strutture ricettive e commercio, competente in materia di tutela dei consumatori, ha trasmesso, sulla base delle determinazioni assunte dal Comitato regionale dei consumatori e degli utenti nella seduta del 2 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del d.dir. 23 novembre 2021, al MISE, con nota prot. 8542/T, in data 9 dicembre 2021, la domanda di ammissione provvisoria al finanziamento, rettificata con successiva nota prot. n. 8817/T, in data 22 dicembre 2021;
 - 14) preso atto che il MISE, con nota prot. n. 0015462, in data 20 gennaio 2022, ha comunicato che, con decreto del Direttore generale in data 27 dicembre 2021, è stata disposta a favore della Regione autonoma Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto direttoriale in data 23 novembre 2021, per la realizzazione della proposta di cui all'art. 5, comma 1, del medesimo decreto, l'ammissione provvisoria a finanziamento per un importo complessivo pari ad € 86.948,09;
 - 15) le attività poste in essere dalle Associazioni di cui alla presente Convenzione sono identificate dai seguenti CUP:
 - iniziativa di "Adiconsum Valle d'Aosta", CUP n. B79J22001130001;
 - iniziativa di "A.D.O.C Valle d'Aosta", CUP n. B69J22001010001;
 - iniziativa di "Codacons Valle d'Aosta", CUP n. B69J22001070001;
 - iniziativa di "Federconsumatori Valle d'Aosta", CUP n. B69J22001040001,

**TUTTO CIÒ PREMESSO,
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Articolo 1
(Premesse)**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2
(Oggetto della convenzione)

1. La presente Convenzione disciplina i rapporti di collaborazione tra la Regione e l'Associazione, in qualità di soggetto attuatore/gestore, per il finanziamento dell'iniziativa "Sportelli aperti ai consumatori" di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto direttoriale MISE in data 23 novembre 2021, di seguito denominato d.dir. 23 novembre 2021, approvata con deliberazione della Giunta regionale n....., in data

Articolo 3
(Finalità dell'intervento progettuale)

1. L'attività oggetto dell'iniziativa di cui all'articolo 2 si pone come finalità:
 - a) il consolidamento, la valorizzazione, il potenziamento e il supporto all'attività di sportello dell'Associazione quale interlocutore principale nell'assistenza, informazione ed educazione del cittadino consumatore/utente;
 - b) l'erogazione di un servizio continuo di informazione e assistenza rivolto al cittadino consumatore/utente valdostano per l'esercizio dei diritti sanciti dal Codice del consumo attraverso il potenziamento dell'attività di sportello dell'Associazione.

Articolo 4
(Impegni dell'Associazione)

1. L'Associazione, in qualità di soggetto attuatore/gestore, collabora con la Regione per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 impegnandosi ad attuare i contenuti previsti dalla presente Convenzione.
2. L'Associazione si impegna a garantire l'apertura dello sportello dalla data del 1° gennaio 2022 e fino alla data del 30 giugno 2023.
3. Gli sportelli gestiti dall'Associazione devono rispettare, in particolare, i requisiti minimi di cui all'art. 6, comma 1.1, del d.dir. 23 novembre 2021 di seguito riportati:
 - a) essere aperti al pubblico e liberamente accessibili dai cittadini, anche con difficoltà motorie;
 - b) tenere aperto lo sportello almeno 2 giorni a settimana per almeno 4 ore;
 - c) accesso ad Internet ed a una casella di posta elettronica intestata al soggetto gestore dello sportello;
 - d) numero telefonico e segreteria telefonica;
 - e) identificazione di un responsabile di sportello ed individuazione dell'esperto legale e del conciliatore disponibile presso lo sportello per il primo inquadramento della questione da parte del consumatore;
 - f) gratuità delle prestazioni relative alle informazioni di primo contatto, comprese quelle rese, in sede di primo studio della controversia, dall'esperto legale e dal conciliatore dello sportello. L'assistenza legale nell'ambito di procedimenti giudiziari ed extragiudiziali così come l'attività del conciliatore nell'ambito di procedure di conciliazione non potranno essere finanziate;
 - g) informazione al consumatore che l'attività resa dallo sportello è finanziata o cofinanziata con fondi ex art. 148 della l. 388/2000;
 - h) esclusività della sede/locale dedicata allo sportello, con divieto di uso promiscuo con altre attività, siano esse professionali o di altre associazioni diverse dei consumatori limitatamente all'orario di apertura dello sportello. La localizzazione e la distinzione deve essere in ogni caso immediatamente e chiaramente percepibile dal consumatore;

- i) esposizione, all'esterno della sede in cui è ubicata l'attività dello sportello, di una targa che identifichi lo sportello del consumatore e che risulti idonea a far percepire al consumatore l'esistenza dello sportello;
 - j) registrazione del numero di pratiche evase con i principali elementi identificativi;
 - k) messa a disposizione del consumatore per la compilazione la modulistica diretta a rilevare il livello quantitativo e qualitativo di soddisfazione del servizio ricevuto allo sportello;
 - l) adeguata informazione sui siti istituzionali dei soggetti gestori dell'ubicazione degli sportelli e del servizio reso e finanziato ai sensi del d.dir. 23 novembre 2021;
 - m) durata di apertura 18 mesi.
4. L'Associazione s'impegna a raggiungere, attraverso la propria attività di sportello, il risultato atteso, nel periodo 1° gennaio 2022-30 giugno 2023, di almeno n. 540 richieste di informazioni con cittadini/consumatori/utenti, n. 200 di pratiche e n. 30 di conciliazioni avviate/evase entro il 30 giugno 2023.
5. Ai fini di cui al comma 4:
- a) per "richiesta di informazione", si intende la richiesta formulata, con qualsiasi modalità (contatto diretto allo sportello, telefono, e-mail, fax, lettera o altro), da un singolo cittadino/consumatore/utente;
 - b) per "pratica", si intende l'intervento dell'Associazione a favore di un cittadino/consumatore/utente che sia caratterizzato contestualmente dalle due seguenti condizioni:
 - 1) la materia del contendere deve essere quella tipicamente riferita alla tutela del consumatore così come definita dal Codice del consumo; pertanto la controversia di altro tipo (per esempio tra privati, diritto di famiglia o diritto di lavoro) è da escludersi;
 - 2) l'intervento dell'Associazione deve consistere in un contatto documentato, finalizzato alla soluzione di un contenzioso tra un cittadino/consumatore/utente e una controparte pubblica o privata; deve pertanto esistere una vera e propria attività documentata, finalizzata a risolvere un contenzioso dal contenuto definito a nome di una persona fisica (quindi un generico reclamo per un presunto disservizio sarà da escludersi se non contenga una precisa richiesta o di risarcimento o di adempimento o di diffida a porre termine a un comportamento illecito);
 - c) per "conciliazione", si intende la domanda di conciliazione di un cittadino/consumatore/utente, intermediata dall'Associazione.

Articolo 5

(Spese ammissibili a finanziamento)

1. Sono ammissibili a finanziamento, ai sensi dell'art. 8 del d.dir. 23 novembre 2021, le seguenti categorie di spesa sostenute dall'Associazione a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino alla data del 30 giugno 2023:
- a) Spese per acquisizione di servizi relativi a Iniziative di comunicazione nonché attività divulgative e di informazione comprese quelle necessarie per la promozione dell'orario e dei servizi resi dagli sportelli con esclusione delle spese di pubblicità e delle spese per attività conviviali di qualsiasi genere e natura;
 - b) Spese di retribuzione del personale: dipendente dell'Associazione con contratto a tempo indeterminato e determinato, incluso apprendistato professionalizzante, per le prestazioni occasionali con regolare contratto nei limiti consentiti dalla normativa vigente purché detto personale sia utilizzato in via specifica per l'attività dello sportello e venga resa ai fini dell'ammissibilità delle relative spese puntuale relazione sull'attività svolta;

2. Sono ammissibili a finanziamento esclusivamente le spese di cui al precedente comma 1 sostenute nel periodo 1° gennaio 2022-30 giugno 2023 qualora l'Associazione trasmetta idonea documentazione di spesa, con l'attestazione, altresì, dell'avvenuto pagamento del fornitore.
3. Le spese devono essere direttamente imputabili all'attività di sportello dell'Associazione, chiaramente pertinenti e non devono evidenziare costi incongrui o eccessivi o comunque non adeguatamente giustificati e devono essere in regola con le vigenti norme previdenziali, contributive e fiscali, ivi comprese quelle relative in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia).
4. Non sono ammissibili le spese di cui al comma 1, lettera b), limitatamente al personale di nuova assunzione, e lettera a) qualora la prestazione sia resa da una persona fisica o giuridica (in tal caso il riferimento è agli amministratori), rispetto alla quale il legale rappresentante dell'Associazione o i componenti degli organi direttivi si trovino in diretta posizione di conflitto di interesse, ovvero si trovino in posizione di conflitto di interesse trattandosi di coniuge, ascendenti, discendenti, parenti ed affini entro il quarto grado.
5. Le spese di retribuzione del personale non devono superare le retribuzioni e gli oneri normalmente risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria, né essere al di sotto del minimo sindacale stabilito per ogni categoria interessata.
6. Ai fini della rendicontazione, le spese sostenute per il Programma sono riconosciute al lordo di IVA qualora la stessa non sia recuperabile.
7. Sui titoli di spesa originali, in regola con le disposizioni fiscali e contributive, deve essere apposta, in modo chiaro ed indelebile il CUP..... e la seguente dicitura: "Spesa relativa all'attività di sportello del Programma generale della RAVDA (DGR xxxx/2022) finanziata dal MISE ai sensi del D.M. 10/08/2020". Per le fatture digitali ed altri titoli di spesa nativi digitali, la dicitura deve essere riportata all'interno del titolo stesso.
8. I titoli di spesa, in originale, sono conservati per almeno cinque anni, fatti salvi i maggiori obblighi di legge, presso l'Associazione e messi a disposizione per qualsiasi richiesta o controllo da parte della Regione.

Articolo 6

(Modalità e criteri di erogazione del finanziamento da parte della Regione)

1. L'attività di cui all'articolo 2 è interamente finanziata con le risorse assegnate alla Regione autonoma Valle d'Aosta con d. dir. 23 novembre 2021.
2. La Regione, per le spese di cui all'articolo 5, riconosce all'Associazione la concessione, per l'intero periodo 1° gennaio 2022 - 30 giugno 2023, di un contributo nella misura del 100% della spesa ammessa e regolarmente documentata, nel limite massimo forfettario di € 21.400,00 di cui € 14.250,00 per il rimborso della spesa sostenuta nel periodo 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2022, ed € 7.150,00 per il periodo 1° gennaio 2023 - 30 giugno 2023.
3. Il 50% massimo delle spese sostenute dall'Associazione non coperte dal contributo di cui al comma 2 a valere sul d. dir. 23 novembre 2021 potrà essere finanziato ai sensi dell'art. 5 della l.r. 6/2004 e della DGR 247/200, come modificata con DGR 601/2011.
4. L'erogazione del contributo è effettuata secondo le seguenti modalità:
 - a) una prima quota, pari al 100% dell'importo della spesa ammessa e, comunque, non superiore a € 4.750,00, è erogata entro 30 giorni dalla data di trasmissione da parte dell'Associazione alla Regione di tutta la documentazione attestante le spese sostenute e i dati riferiti alle "richieste di informazioni", "pratiche" e "conciliazioni" di cui all'art. 4, commi 4 e 5, evase/avviate nel periodo gennaio 2022–aprile 2022. Qualora la spesa sostenuta dall'associazione nel periodo gennaio 2022–aprile 2022 sia superiore al limite massimo di spesa ammissibile di € 4.750,00, la parte di spesa eccedente verrà

- conteggiata ai fini dell'erogazione degli acconti riferiti ai quadrimestri successivi, fermo restando i limiti di spesa massima di cui ai successivi punti b), c), d) ed e);
- b) una seconda quota, pari al 100% dell'importo della spesa ammessa e, comunque, non superiore a € 4.750,00, è erogata entro 30 giorni dalla data di trasmissione da parte dell'Associazione alla Regione di tutta la documentazione attestante le spese sostenute e i dati riferiti alle "richieste di informazioni", "pratiche" e "conciliazioni" di cui all'art. 4, commi 4 e 5, evase/avviate nel periodo maggio 2022–agosto 2022. Qualora la spesa sostenuta dall'associazione nel periodo maggio 2022–agosto 2022 sia superiore al limite massimo di spesa ammissibile di € 4.750,00, la parte di spesa eccedente verrà conteggiata ai fini dell'erogazione degli acconti riferiti ai quadrimestri successivi, fermo restando i limiti di spesa massima di cui ai successivi punti c), d) ed e).
 - c) una terza quota, pari al 100% dell'importo della spesa ammessa e, comunque, non superiore a € 4.750,00, è erogata entro 30 giorni dalla data di trasmissione da parte dell'Associazione alla Regione di tutta la documentazione attestante le spese sostenute e i dati riferiti alle "richieste di informazioni", "pratiche" e "conciliazioni" di cui all'art. 4, commi 4 e 5, evase/avviate nel periodo settembre 2022–dicembre 2022. Qualora la spesa sostenuta dall'associazione nel periodo settembre 2022–dicembre 2022 sia superiore al limite massimo di spesa ammissibile di € 4.750,00, la parte di spesa eccedente verrà conteggiata ai fini dell'erogazione degli acconti riferiti ai quadrimestri successivi, fermo restando i limiti di spesa massima di cui ai successivi punti d) ed e).
 - d) una quarta quota, pari al 100% dell'importo della spesa ammessa e, comunque, non superiore a € 4.750,00, è erogata entro 30 giorni dalla data di trasmissione da parte dell'Associazione alla Regione di tutta la documentazione attestante le spese sostenute e i dati riferiti alle "richieste di informazioni", "pratiche" e "conciliazioni" di cui all'art. 4, commi 4 e 5, evase/avviate nel periodo gennaio 2023–aprile 2023. Qualora la spesa sostenuta dall'associazione nel periodo gennaio 2023–aprile 2023 sia superiore al limite massimo di spesa ammissibile di € 4.750,00, la parte di spesa eccedente verrà conteggiata ai fini dell'erogazione del saldo riferito al bimestre successivo, fermo restando i limiti di spesa massima di cui al successivo punto e);
 - e) una quinta quota, a saldo, pari al 100% dell'importo della spesa ammessa e, comunque, non superiore alla differenza tra € 21.400,00 e la somma complessiva degli acconti già erogati, è erogata entro 20 giorni dalla data di trasmissione, da effettuarsi entro la data del 10 luglio 2022, da parte dell'Associazione alla Regione di tutta la documentazione attestante le spese sostenute e i dati riferiti alle "richieste di informazioni", "pratiche" e "conciliazioni" di cui all'art. 4, commi 4 e 5, evase/avviate nel periodo maggio 2023–giugno 2023.

Articolo 7 **(Modalità di rendicontazione)**

1. Fermi restando gli importi ed i limiti massimi previsti dall'articolo 6, l'Associazione, ai fini delle erogazioni delle quote previste al medesimo articolo, trasmette alla Regione:
 - a) per ognuno dei periodi di cui all'articolo 6, comma 4, dichiarazione sostitutiva, resa dal rappresentante legale dell'Associazione ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), in cui è fornito il riepilogo generale delle spese sostenute;
 - b) con riferimento alle spese di retribuzione del personale dipendente, copia del contratto di lavoro e curriculum vitae del soggetto/i assunto/i, copia dei cedolini paga e dei modelli F24 riferiti al periodo di utilizzo in via esclusiva per la realizzazione dell'attività. Qualora detto personale, nel periodo di realizzazione dell'attività, non sia utilizzato in via esclusiva per la realizzazione della medesima, dovrà essere imputata la sola quota di costo proporzionale al periodo effettivamente dedicato;

- c) per ognuno dei periodi di cui all'articolo 6, comma 4, gli originali dei titoli di spesa intestati all'Associazione e riferita all'attività oggetto del contributo, riportante, pena la loro inammissibilità, la dicitura "***Spesa relativa all'attività di sportello del Programma generale della RAVDA (DGR xxxx/2022) finanziata dal MISE ai sensi del D.M. 10/08/2020***". Per le fatture digitali ed altri titoli di spesa nativi digitali, la dicitura deve essere riportata all'interno del titolo stesso;
 - d) per ognuno dei periodi di cui all'articolo 6, comma 4, documentazione attestante tutti i pagamenti effettuati. I pagamenti, per essere ammessi a contributo, devono essere effettuati mediante bonifico bancario o assegno bancario accompagnato dalla copia dell'estratto conto, dal quale si evinca l'addebito dell'assegno stesso, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Non sono comunque ammessi pagamenti in contanti;
 - e) per ognuno dei periodi di cui all'articolo 6, comma 4, relazione dettagliata finale dell'attività svolta ove siano descritti in maniera dettagliata gli obiettivi raggiunti e siano quantificati gli indicatori di efficacia previsti al precedente articolo 4, comma 4.
2. La Regione, accertata la regolarità e completezza della documentazione di cui al comma 1, provvede ad erogare all'Associazione i contributi previsti dall'articolo 6 mediante bonifico bancario sul conto corrente comunicato dalla stessa.
 3. Gli originali dei titoli di spesa sono riconsegnati all'Associazione al termine dell'attività di controllo effettuata dalla Regione.
 4. L'Associazione, ai fini del monitoraggio del risultato atteso di cui al precedente articolo 4, comma 4, è tenuta a registrare:
 - a) attraverso il modello di cui all'Allegato n. 1 alla presente Convenzione, ogni singola "richiesta di informazioni" presentata da un cittadino/consumatore/utente;
 - b) attraverso il modello di cui all'Allegato n. 2 alla presente Convenzione, ogni singola "pratica" che sia stata avviata dall'Associazione;
 - c) attraverso il modello di cui all'Allegato n. 2 alla presente Convenzione, ogni singola "conciliazione" che sia stata avviata dall'Associazione.
 5. Copia dei modelli di cui al comma 4 devono essere trasmessi alla Regione secondo le scadenze previste dall'articolo 6, comma 4.

Articolo 8 **(Tracciabilità flussi finanziari)**

1. L'Associazione, attraverso apposita dichiarazione sostitutiva resa dal rappresentante legale della stessa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, assume l'obbligo di adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari espressamente indicati dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia).

Articolo 9 **(Attività di controllo e monitoraggio)**

1. La Regione è autorizzata ad effettuare qualsiasi controllo, anche attraverso appositi sopralluoghi, sull'attività svolta dall'Associazione nell'esecuzione degli adempimenti previsti dalla presente Convenzione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, al fine di verificare:
 - a) il rispetto dei requisiti e delle condizioni previste per l'ottenimento del contributo;
 - b) la conformità delle attività realizzate rispetto a quelle ammesse a contributo.

2. La Regione, in particolare, effettuerà, nel corso del mese di maggio 2022, settembre 2022, gennaio 2023 e, a conclusione dell'attività, appositi monitoraggi con la compilazione di apposite schede riepilogative dell'attività svolta dall'Associazione.
3. L'Associazione si impegna a rendersi disponibile alle attività di controllo e monitoraggio di cui ai commi 1 e 2, a fornire ogni informazione e/o documentazione richiesta dalla Regione per le predette attività e ad adempiere alle eventuali prescrizioni impartite dalla Regione ai fini della corretta realizzazione dell'intervento.

Articolo 10 ***(Revoca del contributo)***

1. La Regione, con deliberazione della Giunta regionale, dispone la revoca del contributo erogato, con il conseguente obbligo da parte dell'Associazione alla restituzione delle somme percepite, nei seguenti casi:
 - a) mancata trasmissione alla Regione della documentazione prevista dalla presente Convenzione o richiesta dalla Regione medesima;
 - b) mancato adempimento delle prescrizioni impartite dalla Regione ai fini della corretta realizzazione dell'attività;
 - c) valutazione negativa dell'attività svolta in sede di effettuazione da parte della Regione dei controlli e monitoraggi di cui all'articolo 9;
 - d) emersione della non veridicità delle dichiarazioni e informazioni rese dall'Associazione ai fini dell'erogazione del contributo.
2. La revoca del contributo può essere disposta anche in misura parziale in proporzione all'inadempimento riscontrato.
3. L'importo delle somme recuperate è maggiorato degli interessi riferiti al periodo intercorrente tra la data di erogazione del contributo e la data dell'avvenuta restituzione, calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento riferita al periodo in cui si è beneficiato del contributo.

Art. 11 ***(Riservatezza e trattamento dei dati personali)***

1. Le Parti, Regione e Associazione, si impegnano alla più rigorosa riservatezza sulle informazioni, dati e documenti di cui verranno a conoscenza durante lo svolgimento dell'attività e di essersi reciprocamente comunicate le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della presente Convenzione e gli adempimenti di legge a ciò conseguenti.
2. Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, esattezza, integrità e minimizzazione, nel pieno rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati 679/2016 e della normativa nazionale vigente, laddove applicabile, adottando le misure tecniche e organizzative adeguate alle finalità di trattamento.

Articolo 12 ***(Rinvio)***

1. Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione, trovano applicazione le disposizioni recate dal decreto direttoriale MISE in data 23 novembre 2021 e dalle norme vigenti.

Articolo 13
(Durata della convenzione)

1. La presente Convenzione è da ritenersi efficace dalla data di sottoscrizione della stessa da parte dei rappresentanti della Regione e dell'Associazione e fino alla data del riconoscimento definitivo del finanziamento da parte del MISE, o dell'eventuale revoca totale o parziale con conseguente obbligo di restituzione delle somme indebitamente già ricevute, ai sensi dell'articolo 15 del decreto direttoriale MISE in data 23 novembre 2021.

Articolo 14
(Controversie e foro competente)

1. Le Parti, Regione e Associazione, si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero comunque insorgere tra loro in dipendenza della presente Convenzione.
2. In caso di mancato accordo ai sensi del comma 1, per ogni controversia che dovesse sorgere tra le Parti sarà competente in via esclusiva il Foro di Aosta.

Articolo 15
(Registrazione)

1. La presente Convenzione è redatta in carta semplice.
2. Trattandosi di scrittura privata non autenticata, la presente Convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, con spese a carico della Parte che richiede la registrazione.

Pollein, il

Per la Regione autonoma Valle d'Aosta
Il Dirigente della Struttura
Strutture ricettive e commercio
dott. Enrico Di Martino

Per l'Associazione
Il legale rappresentante

ATTIVITÀ DI SPORTELLO DELL'ASSOCIAZIONE
--

**REGISTRO RICHIESTE INFORMAZIONI
CON CITTADINO/CONSUMATORE/UTENTE**

SEDE DELLO SPORTELLO (Indicare Comune e Indirizzo)

DATA E ORA

TIPOLOGIA DI CONTATTO

- Telefono
- Fax
- Posta elettronica
- Accesso in sede
- Consulenze su appuntamento**
- (Altro) _____

TIPOLOGIA DEL CASO - CASISTICA PER CONTROPARTI

- Artigiani
- UtENZE
- Casa
- Commercio
- Credito
- Professionisti
- Servizi pubblici
- Sanità
- Turismo
- Pubblica Amministrazione
- (Altro) _____

Nome e cognome operatore: _____

Firma operatore: _____

Allegato n. 2 alla Convenzione

ATTIVITA' SPORTELLO DEL CONSUMATORE - RILEVAZIONE DATI RELATIVI AD OGNI SINGOLA PRATICA/CONCILIAZIONE				
N. progressivo		DATA apertura pratica		DATA chiusura pratica
COGNOME del CONSUMATORE		COMUNE di RESIDENZA		
TIPOLOGIA del CASO - CASISTICA per CONTROPARTI	TIPOLOGIA di RICHIESTA (*)	STATO della PRATICA	DOCUMENTI di SUPPORTO (**)	
<input type="checkbox"/> Artigiani	<input type="checkbox"/> Diffida ad adempiere	<input type="checkbox"/> In trattazione(***)	<input type="checkbox"/> Raccomandata (spedita a)	
<input type="checkbox"/> UtENZE	<input type="checkbox"/> Risarcimento danni	<input type="checkbox"/> Risolto	<input type="checkbox"/> Comunicazione scritta, anche via e-mail (ricevuta da)	
<input type="checkbox"/> Casa	<input type="checkbox"/> Cessazione comportamento illecito	<input type="checkbox"/> Non risolto(****)	<input type="checkbox"/> Fax (spedito a)	
<input type="checkbox"/> Commercio	<input type="checkbox"/> Altro		<input type="checkbox"/> Verbale conciliazione (anche mancata) tra	
<input type="checkbox"/> Credito				
<input type="checkbox"/> Professionisti			<input type="checkbox"/> Verbale di conciliazione on - line	
<input type="checkbox"/> Servizi pubblici	Definizione di pratica: 1) La materia del contendere deve essere tipicamente relativa alla tutela del consumatore, così come definita dal codice del consumo, pertanto le controversie di altro tipo (per esempio tra privati, diritto di famiglia o diritto di lavoro) sono da escludersi; 2) L'intervento dell'Associazione deve consistere in un contatto documentato, finalizzato alla soluzione di un contenzioso tra un cittadino-consumatore utente e una controparte pubblica o privata, in sostanza deve esistere una vera e propria attività documentata, finalizzata a risolvere un contenzioso dal contenuto definito a nome di una persona fisica (quindi un generico reclamo per un presunto disservizio sarà da escludersi se non contenga una precisa richiesta o di risarcimento o di adempimento o di diffida a porre termine a un comportamento illecito).			
<input type="checkbox"/> Sanità				
<input type="checkbox"/> Turismo				
<input type="checkbox"/> Altro				
(*) Indicare il tipo di richiesta fatta alla controparte (è possibile una risposta multipla)				
(**) Completare con la ragione sociale o il nome della controparte				
(***) Fino a 18 mesi dalla data di apertura della pratica ovvero anche oltre, purchè in attesa di decisione innanzi ad autorità giudiziaria o indipendente				
(****) Dopo 18 mesi a decorrere dalla data di apertura della pratica				